

## ***Ritorno al futuro: e se la Corte Costituzionale avesse indicato una strada già tracciata?***

di ***Francesco Di Paola***

CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA N. 207 DEL 2018  
PRESIDENTE LATTANZI, RELATORE MODUGNO

1. Il 16 novembre 2018 la Corte Costituzionale ha depositato le motivazioni dell'ordinanza n. 207 del 2018 riguardanti le questioni di legittimità costituzionale sollevate con l'ordinanza del 14 febbraio 2018 dalla Corte di Assise di Milano, nel processo a carico di Marco Cappato imputato per istigazione ed aiuto al suicidio di Fabiano Antoniani.

Di là dalla tecnica decisionale che la Corte ha assunto, facendo leva sui propri poteri di gestione processuale per il cui commento mi è d'obbligo il rinvio ad altri<sup>1</sup>, ciò che è evidente, però, è che ha implicitamente riconosciuto una parziale illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., senza affermarla esplicitamente, fissando una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale al 24 settembre 2019.

Sostengono i Giudici costituzionali che in un dichiarato contesto “collaborativo” e “dialogico” fra Corte e Parlamento, i delicati bilanciamenti sottesi alla questione posta al vaglio del consesso costituzionale sono, in linea di principio, affidati al Parlamento al quale ha dato un anno di tempo affinché possa legiferare per regolare la materia “in conformità alle segnalate esigenze di tutela”<sup>2</sup>.

2. Fabiano Antoniani nel giugno 2014 a seguito dell'incidente stradale rimane affetto da tetraplegia e cecità bilaterale corticale.

Pur nella sua assoluta autonomia intellettuale, Fabiano, era dipendente da dispositivi sanitari per la respirazione e l'alimentazione.

---

<sup>1</sup> A. Ruggeri, *Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora... (a margine di un comunicato sul caso Cappato)*, in Consulta on line, 26 ottobre 2018, N. Fiano, *Caso Cappato, vuoti di tutela costituzionale. Un anno al Parlamento per colmarli. Riflessioni a caldo a partire dal modello tedesco*, in Forum costituzionale, 25 ottobre 2018, U. Adamo, *Sull'aiuto al suicidio la Corte ha rinvio la palla al Parlamento*, in lacostituzione.info, 26 ottobre 2018, C. Cupelli, *Il caso cappato, l'incostituzionalità differita e la dignità nell'autodeterminazione alla morte*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 3 dicembre 2018

<sup>2</sup> Corte Cost. 207/2018 - §11

Era tracheotomizzato, alimentato e idratato per via enterale e non autonomo nell'evacuazione.

Era vittima di dolore insopportabile, che si manifestava a seguito di continue contrazioni muscolari che non potevano essere lenite farmacologicamente, se non mediante sedazione profonda.

Conservava, però, intatte le facoltà intellettive.

Per porre fine alle proprie sofferenze ed alla sua condizione ormai non più curabile nonostante tutte le cure mediche prospettategli, unitamente ad un tentativo in India di trapianto di cellule staminale effettuato nel 2015, matura la propria determinazione (irremovibile al punto da intraprendere uno sciopero della fame e della parola di fronte ai tentativi della madre e della fidanzata di dissuaderlo) a porre fine alla sua vita.

In seguito a ciò, inizia il contattato con Marco Cappato con la richiesta di aiutarlo a porre fine alle proprie sofferenze in Svizzera, presso l'Associazione "Dignitas", dalla quale aveva già assunto tutte le informazioni ed iniziato le procedure necessarie per il trasferimento.

Marco Cappato gli aveva prospettato la possibilità di interrompere in Italia le terapie che lo tenevano in vita ma al cospetto, dell'irremovibile proposito di Fabiano Antoniani di porre fine alle sofferenze ed alla condizione della propria vita che non riteneva più dignitosa Marco Cappato decideva di assecondare le volontà di Fabiano, accompagnandolo presso le strutture dell'Associazione "Dignitas".

In quella sede Marco Cappato assicurava a Fabiano che in caso la sua volontà fosse cambiata lo avrebbe riportato a casa.

Rimasto fermo nella sua decisione, il 27 febbraio 2017 azionando con la bocca il pulsante che liberava l'iniezione del farmaco letale, Fabiano compie la ferma ed irremovibile volontà di porre fine alla propria vita.

Al suo rientro in Italia, Marco Cappato si è autodenunciato e ciò ha dato l'abbrivo alla vicenda processuale al cui esito, la Corte d'Assise di Milano, decideva di mandare assolto Marco Cappato, per il rafforzamento della volontà di Fabiano sollevando invece la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., nella parte in cui incrimina le condotte di mera agevolazione materiale.

**3.** I dubbi di legittimità sollevati dai giudici milanesi attengono a due profili: *“da un lato si pone in discussione il perimetro applicativo della disposizione censurata (art. 580 c.p.), lamentando che essa incrimini anche le condotte di aiuto al suicidio che non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima. Dall'altro, contesta il trattamento sanzionatorio riservato a tali condotte, dolendosi del fatto che esse siano punite con la medesima, severa pena prevista per le più gravi condotte di istigazione”*<sup>3</sup>.

I giudici costituzionali non ritengono, però, di condividere, nella sua assolutezza, la tesi della Corte d'Assise remittente, ritenendo non contrastanti, di per sé,

---

<sup>3</sup> Corte Cost. 207/2018 - §1

l'incriminazione dell'aiuto al suicidio, con i principi dei parametri costituzionali evocati.

Innanzitutto, con il diritto alla vita riconosciuto dalla Corte d'Assise di Milano sia implicitamente nell'art. 2 Cost. che esplicitamente nell'art. 2 CEDU "come primo dei diritti inviolabili dell'uomo" in quanto presupposto per l'esercizio di tutti gli altri diritti.

Ciò perché, dai due articoli richiamati discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo e non quello di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire<sup>4</sup>.

Neppure, ritengono possa desumersi un'inoffensività dell'aiuto al suicidio da un generico "diritto all'autodeterminazione individuale" che la corte d'Assise di Milano fa discendere dagli artt. 2 e 13, primo comma, Cost. in quanto funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento, quali il diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quelle del suicidio.

I Giudici costituzionali affermano che: *"Il divieto in parola conserva una propria evidente ragione d'essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l'ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto alla esecuzione di una loro scelta suicida magari per ragione di personale tornaconto"*<sup>5</sup>.

Le medesime considerazioni, continuano i giudici costituzionali, consentono di escludere che la norma censurata si ponga, sempre e comunque sia, in contrasto con l'art. 8 CEDU, il quale sancisce il diritto di ciascuno al rispetto della propria vita.<sup>6</sup>

**4.** Tuttavia, osservano i giudici, non possono non essere considerate specifiche situazioni come quelle che riguardano il giudizio *a quo*, che erano inimmaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e tecnologica, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali.

Situazioni che riguardano chi, come Fabiano Antoniani, sia affetto da patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, tenute in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti capace di prendere decisioni libere e consapevoli; la cui assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale

<sup>4</sup> Corte Cost. 207/2018 - §5

<sup>5</sup> Corte Cost. 207/2018 - §6

<sup>6</sup> Corte Cost. 207/2018 - §7

in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all'art. 32, secondo comma, Cost..<sup>7</sup>

La Corte, inoltre, sostiene che in casi simili, in forza della L. 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) la decisione di lasciarsi morire potrebbe essere già presa dal malato, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua<sup>8</sup>, ma **non** consente, invece, al medico che ne sia richiesto di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze<sup>9</sup>, ma a determinare la morte.

In tal modo, continuano i giudici costituzionali, si costringe il paziente a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care.

È proprio in ipotesi come quelle descritte, i cui fatti sono oggetto del processo milanese, che “vengono messe in discussione le esigenze di tutela” che negli altri casi giustificano la repressione penale dell'aiuto al suicidio.

È in tali casi che la Corte individua profili di illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. sulla base di una duplice deduzione logico – argomentativa:

a) Se il cardinale rilievo del valore della vita non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari – anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore) – non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento - apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi del sostegno vitale;

b) inoltre, benché la Corte evidenzi l'esigenza di protezione delle persone più vulnerabili ascrivendo ad esse la categoria dei malati irreversibili esposti a grave sofferenze, agevolmente osserva “se chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall'ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l'interruzione di tale trattamento, non si vede perché il medesimo soggetto debba essere ritenuto viceversa bisognoso di una ferrea e indiscriminata protezione contro la propria volontà quando si discuta della decisione di concludere la propria esistenza con l'aiuto di altri, quale alternativa reputata maggiormente dignitosa alla predetta interruzione”<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Corte Cost. 207/2018 - §8

<sup>8</sup> Corte Cost. 207/2018 - §8

<sup>9</sup> Il legislatore attuale consente con il ricorso alle cure palliative di cui alla L. 15 marzo 2010, n. 38 –ripresa dall'art. 2, L. 219 del 2017.

<sup>10</sup> Corte Cost. 207/2018 - §9

In questo definito iter argomentativo la Corte individua il contrasto dell'art. 580 c.p. con la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, come quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, derivante dall'art. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost..

Infine, imporre al malato “un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile” lede il principio della “dignità umana, della ragionevolezza e di ragionevolezza in rapporto alle diverse condizioni soggettive”<sup>11</sup>.

**5.** Definito, quindi, il vulnus ai principi costituzionali individuati la Corte ritiene che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. nelle ipotesi in cui l'aiuto venga prestato nei confronti di soggetti che versino nelle condizioni descritte, creerebbe quel vuoto di disciplina legale quando l'aiuto possa avvenire anche ad opera di chi non esercente la professione sanitaria potrebbe, a quel punto, lecitamente offrire, a casa propria o domicilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino, senza ad esempio, la possibilità di una effettiva verifica della sussistenza della loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e dell'irreversibilità della patologia da cui sono affetti.

Al fine di evitare, eventuali abusi, la Corte ritiene che si debba tener conto di plurimi profili quali, ad esempio, le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali la persona possa richiedere l'aiuto, la disciplina del relativo “processo medicalizzato”, l'eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura.

Inquadri, quindi, i delicati bilanciamenti sottesi alla questione che vengono rimessi alla discrezionalità del Parlamento, la Corte traccia una strada di possibile intervento.

Innanzitutto, non una modifica dell'art. 580 c.p. piuttosto la L. 219 del 2017 in modo che la decisione di taluni pazienti di liberarsi dalle proprie sofferenze anche a traverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte, si possa inscrivere nel quadro della “relazione di cura e fiducia tra paziente e medico, opportunamente valorizzata dall'art. 1 della legge medesima.

Ancora, collegare la non punibilità al rispetto di una determinata procedura e di conseguenza prevedere una disciplina ad hoc per le vicende pregresse (come quella oggetto del giudizio a quo).

Infine, adottare opportune cautele affinché - anche nell'applicazione pratica della futura disciplina - l'opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente preveda quale pre-requisito della scelta il coinvolgimento in un percorso di cure palliative.

---

<sup>11</sup> Corte Cost. 207/2018 - §9

6. La forza della decisione della Corte ed il collegamento, operato, della non punibilità al rispetto di una determinata procedura, apre la strada all'eliminazione del c.d. **“spazio libero dal diritto”** in favore di uno **“spazio di diritto libero”** come una nuova idea di giustificazione: **le scriminanti procedurali**.

**6.1 Lo “spazio libero dal diritto”**, idea elaborata con riferimento alle tematiche come l'eutanasia si ha dove tra le varie visioni del mondo, lo stato laico, non potendo adottare una etica in particolare tra quelle in conflitto, finisce con l'astenersi, lasciando al singolo soggetto responsabile la scelta etica, e senza che una tale scelta sia approvata positivamente da parte dell'ordinamento<sup>12</sup>

La neutralità dell'ordinamento si realizzerebbe nell'assenza di una disciplina o di controlli ex ante, poiché le diverse concezioni del mondo rileverebbero un conflitto così insanabile da portare lo Stato a non entrare in una scelta di coscienza.

Da tale stallo nasce, tuttavia, proprio un *“rechtsfreier Raum”*, uno **“spazio libero dal diritto”**, dove la condotta non è né lecita né vietata, ma semplicemente non disciplinata giuridicamente, creando una sorta di *tertium genus* fra il lecito e l'illecito, il “non vietato” (ma neppure approvato) resosi necessario dall'esigenza di dare spazio al pluralismo etico, senza operare una scelta coercitiva piuttosto che di parte.<sup>13</sup>

Lasciare che a vario modo il mondo del diritto resti fuori da ogni valutazione, però, non persuade sia perché la creazione di uno “spazio libero dal diritto” vorrebbe dire porre fuori dall'ordinamento gruppi di persone, quali i malati che si trovino in certe condizioni, negando così loro la tutela che gli spetta, in quanto uomini, nei moderni ordinamenti, sia perché lasciare che altri possano liberamente decidere se e quanto una vita sia degna di essere vissuta ci riporta ad un passato che è bene tener lontano.

Ed allora, la decisione della Corte frena definitivamente tutto ciò, affidando la risoluzione di un conflitto tra situazioni parimenti meritevoli di tutela al diritto assicurato dalla rigorosa osservanza di esigenze di legalità anche sul terreno delle cause di giustificazione.

E tutto questo la giurisprudenza costituzionale sembra farlo proprio, prevedendo la non punibilità al rispetto di una determinata procedura pre-determinata per legge, quindi quelle scriminanti procedurali che sono le uniche permesse per ottenere il riconoscimento di opzioni eticamente drammatiche e controverse: **senza il rispetto della procedura costitutiva, e non meramente dichiarativa, l'opzione del soggetto decidente non è consentita**, in quanto non garantita da condizioni di scelta libera e consapevole, sottoposta a controllo pubblicistico.<sup>14</sup>

12 A. SESSA, *Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli - 2018 p. 165

13 M. DONINI, *Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio libero dal diritto”*, Cassazione Penale ed. Giuffrè. Marzo 2007 fasc. n. 3, p. 906

14 idem nota 12

**6.2** Il modello delle **giustificazioni procedurali**, allora appare utile proprio al recupero di condizioni di legittimazione ex ante per condotte lesive riferibili a settori relativi a trattamenti di inizio – e di fine – vita<sup>15</sup>.

Questa nuova idea di giustificazione, cui la Corte Costituzionale ha aperto con l'ordinanza in commento, trae origine dal contributo teorico di *Winfried Hassemer*, che stimolando il dibattito ha reso necessario nel diritto penale della *società dei diritti*<sup>16</sup> rivisitare dogmaticamente la tradizionale categoria dell'antigiuridicità e dei contenuti dell'illecito<sup>17</sup>.

Diversamente da quelle tradizionali, ovvero sostanziali, le **scriminanti procedurali** operano ex lege contestualmente al momento della realizzazione della condotta solo così non impedibile, tanto è che il loro riconoscimento non è rimesso a posteriori alla verifica ed all'accertamento del giudice circa la loro effettiva esistenza.

Ed in materia, di bioetica allora, ove entra in gioco il pluralismo dei valori in un conflitto etico così evidente lo Stato, in modo non paternalistico, non impone una scelta autoritativa ma lascia alla morale dei cittadini la scelta di adottare un determinato comportamento, ossia quella soluzione liberalizzatrice che solo a determinate condizioni, e nel rispetto di procedurali con trolli pubblicistici, rende lecito il fatto minato nella sua stessa precettiva penale.<sup>18</sup>

Lo **“spazio libero dall'illecito”** non vieta, né liberalizza, ma semplicemente rappresenta una disciplina giuridica di bilanciamenti che lasciano ai singoli margini decisivi di una scelta autonoma, che lo stesso ordinamento assume come la migliore possibile in quel momento, fissando certi presupposti di maturazione della scelta stessa, oltre che di legittimità sostanziale del contesto. Si tratta, perciò, come è stato affermato di **“giustificazioni procedurali”**<sup>19</sup>.

Il modello strutturale delle giustificazioni procedurali intende garantire un controllo sociale: la procedura non è (o comunque non deve essere) arbitraria o formale, ma finalizzata ad assicurare il rispetto di certe condizioni etiche o tecniche di accettabilità che la legge ha predeterminato. La procedura, in definitiva, consente di legittimare fatti altrimenti vietati e la loro autorizzazione (che è dunque una forma di esercizio del diritto) non implica solo l'accertamento di condizioni preesistenti al procedimento (alcune sì, ovviamente) perché è solo nel

<sup>15</sup> Per una sintesi complessiva sul tema vedi: A. SESSA, *Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato*, Edizioni Scientifiche Italiane – Napoli 2018

<sup>16</sup> Cfr. Aa. Vv., *Il penale nella società dei diritti*, a cura di M. Donini – R. Orlandi, Bologna 2010, *passim*

<sup>17</sup> A. SESSA, *Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2018, p.16

<sup>18</sup> M. Donini, *Antigiuridicità e giustificazione oggi. Una “nuova” dogmatica, o solo una critica, per il diritto penale moderno?*, scritto per i Fest. Hassemer, 2010, in traduzione tedesca. Anche come Relazione al Convegno di Lecce “Il penale nella società dei diritti. Cause di giustificazione e mutamenti social, 7-8 marzo 2008, apparsa anche in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1646-1678

<sup>19</sup> M. DONINI, *Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio libero dal diritto”*, Cassazione Penale ed. Giuffrè. Marzo 2007 fasc. n. 3, p. 908



procedimento che quei parametri vengono definiti come leciti e si aggiornano, ovvero possono trovare riconoscimento solo nel quadro di una verifica di attualità di quelle condizioni<sup>20</sup>.

In tal modo, anche alla luce di quanto auspicato dalla Corte Costituzionale, e nell'ambito di una rivisitazione della disciplina sistematica del fine vita, che oltre l'art. 580 c.p. coinvolga anche la recente legge n. 219 del 2017 si giungerebbe alla licitizzazione razionale di forme di **“suicidio medicalmente assistito”** con il compiuto riconoscimento del libero e consapevole diritto fondamentale all'autodeterminazione terapeutica (artt. 2, 3, 13 e 32 Cast.), così come lo Stato italiano ha già fatto in materia di aborto, lì dove le modalità procedurali di cui all'art. 5<sup>21</sup>, legge 22.5.1978, n. 78 svolgono quella funzione di limite scriminante, vale a dire quel presupposto di liceità per l'interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni dal concepimento.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> M. DONINI, *Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio libero dal diritto”*, Cassazione Penale ed. Giuffrè. Marzo 2007 fasc. n. 3, p. 909

<sup>21</sup> *Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.*

*Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.*

*Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.*

*Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.*

<sup>22</sup> A. SESSA, *Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2018, p.45



In conclusione, il sentiero che il nostro legislatore, è stato invitato a percorrere dalla Corte Costituzionale sembra proprio quello della legittimazione *ex ante* di condotte lesive che solo una procedura di controllo pubblico rendere lecite. E se tutto questo è vero, sembra affermarsi la chiara ed autorevole apertura giurisprudenziale ad un nuovo statuto penale delle scriminanti.